

Linee guida per
la visibilità e la comunicazione
PROGRAMMA NAZIONALE
“SCUOLA E COMPETENZE (FSE+ E FESR)”
2021-2027

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Introduzione | 3 |
| 1. Comunicare è una responsabilità | 4 |
| 2. Obblighi informativi a carico dei beneficiari | 5 |
| 3. Identità visiva | 6 |
| 4. Documenti e materiali di comunicazione | 8 |
| 5. Sito web e social media | 9 |
| 6. Targhe o cartelloni | 10 |
| 7. Poster e display elettronici | 11 |
| 8. Elementi principali di cartelloni, targhe, poster e display elettronici | 12 |
| 9. Progetti di importanza strategica e progetti con costo superiore a 10 milioni di euro | 14 |
| 10. Pubblicazione dei dati | 15 |
| 11. Utilizzo dei materiali dei beneficiari | 16 |
| 12. Info e contatti | 17 |
| APPENDICE | 18 |

INTRODUZIONE

Le Linee guida si prefiggono la finalità di supportare tutti i beneficiari del Programma nazionale “Scuola e competenze (FESR-FSE+)” 2021-2027 nelle attività di comunicazione dei progetti finanziati.

Ogni anno i fondi della politica di coesione sostengono migliaia di progetti in tutta Europa e rappresentano la più tangibile manifestazione del contributo dell'UE allo sviluppo dei territori.

Una comunicazione efficace degli interventi può, dunque, contribuire a rafforzare la conoscenza dei vantaggi che l'appartenenza all'Unione europea determina per la vita delle persone.

In quest'ottica, gli Stati membri e la Commissione europea si sono impegnati a intensificare gli sforzi per comunicare i fondi di coesione, anche attraverso una maggiore cooperazione. Tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell'attuazione dei progetti sono invitati ad andare oltre la mera logica dell'adempimento degli obblighi minimi di visibilità fissati dai regolamenti, cogliendo il valore profondo della comunicazione, intesa come opportunità e vantaggio per tutti.

1. COMUNICARE È UNA RESPONSABILITÀ

Nella realizzazione delle azioni di comunicazione e visibilità la Commissione europea ha individuato responsabilità condivise tra l'Autorità di gestione e i beneficiari dei finanziamenti. In particolare, l'Autorità di gestione garantisce adeguata visibilità a obiettivi, attività, opportunità e risultati del Programma, in stretta collaborazione con i beneficiari che sono tenuti a riconoscere e promuovere il sostegno fornito dall'Unione europea al progetto.

Il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 (Regolamento sulle disposizioni comuni, RDC) al Capo III (artt. 46-50) disciplina la visibilità, trasparenza e comunicazione, definendo in modo articolato le responsabilità a carico dello Stato membro, dell'Autorità di gestione e dei beneficiari.

Per sottolineare la rilevanza attribuita alla comunicazione, nella programmazione 2021-2027 è stata introdotta la previsione di una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto degli obblighi di visibilità e comunicazione. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi (RDC, artt. 47 e 50, paragrafo 1 e 2) e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione applica una rettifica finanziaria, tenendo conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del contributo.

2. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI BENEFICIARI

I principali obblighi in materia di informazione e pubblicità -previsti dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060 - a carico dei beneficiari sono:

- valorizzare il cofinanziamento europeo;
- comunicare con adeguato anticipo all'AdG eventi e iniziative di comunicazione relative ai progetti;
- documentare con immagini fotografiche e video i progetti e gli eventi;
- raccogliere le testimonianze dei destinatari;
- condividere i materiali di comunicazione con l'AdG che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web e sugli account dei social media, ove esistenti, una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster/cartellone o targa che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

3. IDENTITÀ VISIVA

Per assicurare riconoscibilità a ciascun progetto finanziato dal Programma nazionale Scuola e competenze, tutti i documenti, materiali e prodotti di comunicazione devono essere contraddistinti dalla presenza di tre loghi:

1. il **logo unico nazionale per la politica di coesione 2021-2027**, declinato per il PN Scuola e competenze;
2. l'**emblema dell'Ue**, accompagnato dalla frase, per esteso, **Cofinanziato dall'Unione europea**;
3. l'emblema della **Repubblica italiana associato al logo del Ministero dell'istruzione e del merito**.



Cofinanziato
dall'Unione europea



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

L'uso dell'emblema dell'Unione europea deve sempre risultare in accordo con le [regole per l'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi](#) e con le [Linee guida operative per i beneficiari dei finanziamenti dell'Ue](#) nel quadro dei programmi 2021-2027.

A differenza di quanto avveniva per le programmazioni precedenti, accanto all'emblema UE non è più previsto il riferimento al Fondo che sostiene il

finanziamento (FESR o FSE+).

Al blocco dei tre loghi può aggiungersi, in posizione subordinata e differenziata, il logo del soggetto attuatore (beneficiario, partner), accompagnato dalla scritta "Intervento realizzato da (*inserire nome beneficiario/partner*)".

Gli eventuali loghi aggiuntivi andranno sempre posti sempre in un'area diversa o comunque separata dal blocco istituzionale. Inoltre dovranno essere sempre rispettate le proporzioni indicate, con un ingombro massimo di ciascun logo aggiuntivo non superiore all'85% delle dimensioni del logo dell'Unione Europea, sia in altezza sia in larghezza.

Il blocco loghi ufficiale e preassemblato dei loghi del Programma è



disponibile, in varie versioni e formati, sul [sito web del Programma](#) alla pagina informazione e pubblicità:

I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i loghi messi a disposizione dall'Autorità di gestione senza modificarne le proporzioni, i colori né la dicitura.

4. DOCUMENTI E MATERIALI DI COMUNICAZIONE

Indipendentemente dal costo del progetto, tutti i documenti, prodotti e i materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione del progetto devono riportare il blocco loghi di cui sopra e, se destinati al pubblico o ai partecipanti, anche una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione (es. *"Progetto realizzato con il contributo dell'Unione Europea"*).

Inoltre, tutti i beni – inclusi i gadget e i materiali di comunicazione - acquistati con il contributo del PN Scuola devono riportare un'etichetta recante il logo del PN Scuola, il codice progetto e il riferimento alla fonte di finanziamento: "Bene acquistato con il sostegno dei Fondi europei per l'istruzione". In caso di prodotti di dimensioni ridotte è possibile omettere il codice progetto e la frase sopra citata.

È possibile inserire anche altri loghi (beneficiario partner, ecc.) nella parte bassa del documento o del materiale, a condizione che l'ingombro non superiori l'85% delle dimensioni del logo dell'Unione europea, sia in altezza che in larghezza.

5. SITO WEB E SOCIAL MEDIA

Tutti i beneficiari di qualsiasi finanziamento, indipendentemente dal costo del progetto, sono tenuti ad inserire nel proprio sito web o in quello del progetto (se esistente) e su eventuali canali social una breve descrizione del progetto finanziato, mettendo bene in evidenza:

- sintesi;
- obiettivi;
- risultati.

Gli stessi contenuti predisposti per il sito possono essere riprodotti tutte le volte che il progetto viene comunicato online per diffondere il suo valore e il contributo dell'Europa.

Per rendere i testi più attrattivi si consiglia di richiamare le priorità del Programma a cui il contributo ricevuto fa riferimento, per mostrare come ogni progetto concorre a raggiungere gli obiettivi del Programma.

Esempio: Questo progetto contribuisce a migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili.

6. TARGHE O CARTELLONI

Vige l'obbligo di esporre una targa o un cartellone permanente chiaramente visibile al pubblico (vedi RDC, art. 50 (1) (c)) per tutte le operazioni che comportano un investimento fisico o l'acquisto di attrezzature e il cui costo totale superi:

- 500 000 EUR se sostenute dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- 100 000 EUR se sostenute dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

Nel caso in cui l'operazione non rientri nella categoria di cui sopra, si veda la sezione 7. *Poster e display elettronici*.

I cartelloni o le targhe devono essere collocati sul sito dell'operazione, non appena inizia l'attuazione materiale della stessa o siano installate le attrezzature.

Le targhe e i cartelloni permanenti devono: essere realizzati in materiale resistente e durevole; avere dimensioni significative (formato minimo A4); essere affissi sull'infrastruttura, sulla costruzione o presso la sede dell'istituto scolastico beneficiario dell'intervento, in un luogo facilmente visibile e accessibile al pubblico.

I cartelloni e le targhe devono essere allestiti non appena inizia l'operazione e devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati.

7. POSTER E DISPLAY ELETTRONICI

Per tutte le operazioni che non rientrano nei casi previsti per l'affissione di un cartellone o di una targa, i beneficiari sono tenuti ad esporre, in un luogo facilmente visibile e accessibile al pubblico, **almeno un poster** - di materiale durevole e resistente - di misura **non inferiore ad un formato A3** o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

I poster hanno la stessa funzione dei cartelloni e delle targhe, ovvero fornire informazioni chiave sul progetto per garantirne la trasparenza. I poster devono essere posizionati in modo da essere completamente visibili al pubblico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 82 RDC, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dei fondi – incluse le evidenze del corretto adempimento degli obblighi pubblicitari (es. targa, cartellone, schermate del sito web, schermate del display, ecc.) – devono essere conservati a livello opportuno per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

8. ELEMENTI PRINCIPALI DI CARTELLONI, TARGHE, POSTER E DISPLAY ELETTRONICI

I cartelloni, le targhe i poster e i display elettronici devono riportare i seguenti elementi principali:

- **Titolo:** deve essere sintetico, significativo e chiaro per il pubblico e indicare il titolo o l'obiettivo principale dell'operazione. Va evitato l'uso di acronimi.
- **Loghi:** la combinazione di loghi messi a disposizione dall'Autorità di gestione (cfr. par. 3) deve essere inserita nella parte bassa del poster/targa/cartellone/display elettronico. È possibile aggiungere anche il logo del beneficiario purché abbia dimensioni non superiori all'85% di quelle dei loghi dei cofinanziatori e sia collocato in posizione subordinata.
- **Codice del progetto:** identificativo alfanumerico del progetto, indicato nella lettera di autorizzazione.
- **Descrizione del progetto:** non deve superare i 400 caratteri e si raccomanda di usare un linguaggio chiaro e semplice, senza acronimi, gergo o ripetizioni. Una buona descrizione dell'operazione spiega al pubblico gli obiettivi del progetto in modo semplice e significativo.
- **Finanziamento:** l'importo finanziario del progetto.
- **Durata:** arco temporale di realizzazione del progetto, indicato nel formato mese/anno.

- **Immagine (facoltativa):** è possibile inserire anche un'immagine. Si consigliano un formato jpg o png e una risoluzione minima di 254 dpi per garantire un buon risultato in fase di stampa. Se le immagini sono soggette al copyright è necessario citare l'autore dell'immagine o chi ne detiene i diritti d'autore.
- **Sito internet:** è possibile fornire ulteriori informazioni sul progetto, inserendo il riferimento al sito web del beneficiario/del progetto - anche tramite codice QR. In tal caso occorre assicurare che le informazioni sul sito web rimangano aggiornate nel tempo.

9. PROGETTI DI IMPORTANZA STRATEGICA E PROGETTI CON COSTO SUPERIORE A 10 MILIONI DI EURO

Le operazioni di importanza strategica (OIS), definite [nell'appendice 3 del Programma nazionale](#), sono progetti che forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi del programma e, pertanto, sono oggetto di specifiche campagne integrate indirizzate sia a pubblici specifici sia ai cittadini. Per tali progetti e per tutte le operazioni il cui costo supera i 10 milioni di euro, il Regolamento delle disposizioni comuni richiede - in aggiunta alle altre disposizioni - di programmare un evento o un'attività di comunicazione che coinvolga la Commissione europea e l'Autorità di gestione del Programma.

10. PUBBLICAZIONE DEI DATI

Ai fini della trasparenza, il finanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali del MIM dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (elenco dati riportato all'articolo 49 del citato Regolamento).

11. UTILIZZO DEI MATERIALI DEI BENEFICIARI

L'Autorità di gestione dei Programmi può richiedere di mettere i materiali di comunicazione che riguardano i progetti finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla UE una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile.

Tale licenza consente di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (Ue) 2021/1060:

- uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
- riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
- comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;
- distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
- conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
- sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

12. INFO E CONTATTI

Sul sito web istituzionale, pagina **Informazione e pubblicità**, sono disponibili tutti i materiali utili per l'adempimento degli obblighi di comunicazione, inclusi i loghi del Programma.

Per eventuali chiarimenti è possibile inoltrare un ticket assistenza, tramite apposita funzionalità del Sistema Informativo SIF2127.

Il nostro sito <https://pn20212027.istruzione.it/>

APPENDICE

Estratto dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Ciascuno Stato membro garantisce:

- A. la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
- A. la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

Articolo 47

Emblema dell'Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1. Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell'organismo di cui all'articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:

- A. le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;
- B. altri partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione

per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.

3. La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II

Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 49

Responsabilità dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
2. L'autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web 'unico di cui all'articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti:
 - A. area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
 - B. obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
 - C. tipologia di richiedenti ammissibili;
 - D. importo totale del sostegno per l'invito;
 - E. data di apertura e chiusura dell'invito.
3. l'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno

una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:

A. per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;

B. se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;

C. per le operazioni nell'ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione

D. la denominazione dell'operazione;

E. lo scopo dell'operazione e i risultati attesi o conseguiti;

F. la data di inizio dell'operazione;

G. la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;

H. il costo totale dell'operazione;

I. il fondo interessato;

J. l'obiettivo specifico interessato;

K. il tasso di cofinanziamento dell'Unione;

L. l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;

M. per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;

N. la tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

5. Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.

6. L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione.

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62, nei modi seguenti:

a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:

(i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

(ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;

d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai

fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l'esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 5.

2) Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3) Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Allegato IX del Regolamento (Ue) 2021/1060

Comunicazione e visibilità – Articoli 47, 49 e 50

1. Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione (“emblema”)

1.1 L'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.

1.2 La frase “Finanziato dall'Unione europea” o “Cofinanziato dall'Unione europea” deve sempre essere scritta per esteso e posta accanto all'emblema.

1.3 Per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.

1.4 La posizione del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.

1.5 La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.

1.6 Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

1.7 L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri logotipi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema.

1.8 Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono

previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, deve essere esposta almeno una targa o un cartellone.

1.9 Istruzioni grafiche per l'emblema e definizione dei colori standard:

A. DESCRIZIONE SIMBOLICA


Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

B. DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C. DESCRIZIONE GEOMETRICA

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a $1/18$ dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.



D. COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, PANTONE YELLOW per le stelle.

E. RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di "Process Yellow".

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di "Process Cyan" con l'80 % di "Process Magenta".


INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

F. RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.

Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.



G. RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a $1/25^{\circ}$ dell'altezza del rettangolo.

I principi relativi all'uso dell'emblema da parte di terzi sono definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo [all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi](#).



2. La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 49, paragrafo 6, conferisce all'Unione almeno i diritti seguenti:

2.1 uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;


2.2 riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;

2.3 comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;

2.4 distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;

2.5 conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;

2.6 sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.



Cofinanziato
dall'Unione europea



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

pn20212027.istruzione.it

